Comune di Lustra

(Provincia di Salerno)

Via Municipio, 1, 84050 Lustra (SA)

Ufficio Tecnico Comunale

Piano *Tecnico - Economico* per la gestione integrata dei rifiuti Urbani e Speciali Assimilati agli Urbani del territorio comunale di Lustra

SUPPORTO AL R.U.P

Ing. Donato Infante

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL TECNICO COMUNALE

ing. Francesco Lucibello

1. PREMESSA

La gestione dei rifiuti urbani è oggi un'attività assai complessa e rappresenta uno dei principali costi di una Pubblica Amministrazione comunale. La imponente mole di normative in vigore (comunitaria, nazionale e regionale) è in continua evoluzione ed aggiornamento e richiede un costante studio della tematica. A tale fattore si aggiunge la prolifica realizzazione e messa a punto di attrezzature e processi di gestione e di trattamento dei rifiuti che possono rappresentare delle valide opportunità per i principali produttori di rifiuti. Tuttavia non esistono sistemi di gestione e di raccolta standard ovunque applicabili. Il sistema di gestione deve essere adattato alle peculiarità territoriali (morfologiche, di sviluppo urbano, e stagionalità turistiche ecc.) e sociali. Per tali motivi, può essere opportuno fornire agli uffici tecnici ed all'Amministrazione, un quadro complessivo della problematica che evidenzi lo stato di fatto, eventuali criticità e le opportunità presenti per l'ottimizzazione del servizio cui potrebbe corrispondere una un migliore standard di servizio da fornire ai cittadini e i turisti. In questa ottica, chi scrive propone la realizzazione di una attività di audit sull'intera gestione dei rifiuti urbani finalizzata a fornire una istantanea del servizio nonché approfondimenti e riflessioni sulle opportunità di miglioramento e sviluppo.

La riforma della gestione dei rifiuti in Campania, in vigore dal 27 maggio 2016, rappresenta un impegno importante per i Comuni. La nuova legge regionale n. 14/2016 mira infatti, al definitivo superamento della fase emergenziale e all'implementazione di un sistema integrato nella gestione dei rifiuti per il conseguimento di ambizioni obiettivi, ridefinendo le competenze e gli assetti territoriali.

Con l'istituzione del nuovo Ente d'Ambito, ad esempio, i Comuni non potranno più procedere autonomamente alla definizione delle modalità di organizzazione del servizio e all'affidamento dello stesso. Spetterà, infatti, agli organi degli Enti d'Ambito decidere l'organizzazione del servizio, le modalità di scelta del soggetto gestore, nonché definire i piani di impatto occupazionale, concertare l'individuazione dei Sub Ambiti Distrettuali e la definizione degli assetti transitori.

2. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA.

Tutti gli atti strategici e regolamentari dell'Unione Europea, a partire dal VI Programma di Azione per l'ambiente, pongono come obiettivo prioritario l'uso sostenibile delle risorse correlandolo alla gestione sostenibile dei rifiuti. L'obiettivo è quello di garantire che il consumo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili e l'impatto che esso comporta non superi la capacità di carico dell'ambiente e di ottenere lo sganciamento dell'uso delle risorse dalla crescita economica mediante un significativo miglioramento dell'efficienza dell'uso delle stesse, attuata attraverso la "dematerializzazione" dell'economia e la prevenzione dei rifiuti. Anche la

Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti indica una serie di misure da attuare per migliorare la gestione dei rifiuti, rafforzando l'approccio secondo il quale i rifiuti non sono più visti come una fonte di inquinamento, bensì come un'importante risorsa da gestire ed utilizzare adeguatamente. Le finalità della politica di gestione dei rifiuti, riprese dalla Strategia, rimangono la prevenzione dei rifiuti e la promozione del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero, ma il nuovo obiettivo è quello di far sì che l'UE diventi "una società fondata sul riciclaggio, che cerca di evitare la produzione di rifiuti ma che, in ogni caso, li utilizza come risorsa".

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, rappresenta l'evoluzione del quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'Unione europea, nell'ottica generale della protezione dell'ambiente e della salute umana, principalmente attraverso la precisazione di alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, il rafforzamento delle misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, l'introduzione di un approccio all'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto alla fase in cui diventano rifiuti, e l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, sia rafforzando il valore economico di questi ultimi sia favorendo il recupero e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.

Benché la definizione di rifiuto rimanga sostanzialmente immutata, vengono introdotte una serie di nuove nozioni (prima fra tutte, quella di "sottoprodotto"), intese a circoscrivere l'ambito di applicazione della legislazione comunitaria in materia.

Vengono, inoltre, introdotte le definizioni di "riciclaggio", "riutilizzo" e "preparazione per il riutilizzo", nonché rivisitate le definizioni di "raccolta" e di "recupero", e fissati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. End of Waste).

I punti strategici della direttiva sono di seguito riportati in maniera schematica:

· La gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti ed è declinata, in ordine di priorità in: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e smaltimento. Si specifica inoltre che, nell'applicare la gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.

· Si ribadisce il principio "chi inquina paga", prevedendo che il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti debbano gestire gli stessi, sostenendone i costi, in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

· Si introducono i principi di autosufficienza e prossimità in base ai quali gli Stati membri debbano adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di

impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

· Si introduce il concetto di "responsabilità estesa del produttore": per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e altri tipi di recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

· Viene operata la distinzione tra rifiuti e sottoprodotti. I rifiuti possono essere considerati sottoprodotti se essi non sono lo scopo primario di un processo di produzione e soddisfano le seguenti condizioni: a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

· In merito alla pianificazione si è precisato l'ambito di applicazione, il contenuto dell'obbligo di predisporre piani per la gestione dei rifiuti ed è stata integrata nel processo di elaborazione o modifica dei piani la necessità di considerare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Si è previsto inoltre che i piani si conformino alle prescrizioni in materia di pianificazione in merito alla previsione di un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 14 Direttiva 94/62/CE) ed alla strategia volta alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (art. 5 Direttiva 1999/31/CE).

2.2 NORMATIVA NAZIONALE.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rappresenta l'elemento portante del quadro normativo statale in merito ai temi ambientali.

La Parte IV del Testo Unico Ambientale (T.U.A.), dedicata alle norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, al fine del recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2008/98/CE, è stata significativamente novellata, in coerenza con i punti strategici precedentemente illustrati, dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di

attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).

2.3 Ultimi aggiornamenti: economia circolare

La Commissione europea ha presentato nel dicembre 2015 nell'ambito del pacchetto sull'economia circolare, alcune proposte di direttive che aiuteranno a produrre meno rifiuti e, quando ciò non sarà possibile, ad aumentare in modo sostanziale il riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio. Ridurrà gradualmente la pratica della discarica e promuoverà l'uso di strumenti economici, come i regimi di responsabilità estesa del produttore. La nuova legislazione rafforza la "gerarchia dei rifiuti", imponendo agli Stati membri l'adozione di misure specifiche che diano priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all'incenerimento, facendo coì diventare realtà l'economia circolare. Le proposte sono poi state adottate e sono ora parte integrante del corpus giuridico dell'UE. Le nuove norme adottate nel maggio 2018 rappresentano la normativa in materia di rifiuti più moderna al mondo, un campo in cui l'UE sta dando l'esempio che altri dovrebbero imitare. Il termine "economia circolare" indica, a livello internazionale, un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e consumo sono reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di piena rigenerazione delle risorse al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente. Per realizzare la "chiusura del ciclo" tale modello prevede una rivisitazione delle fasi dell'attività economica agendo:

- sul reperimento delle risorse, per aumentare la produttività degli input;
- sulla produzione dei beni, per ridurre sprechi in sede di trasformazione delle risorse, garantire già a livello di progettazione maggiore durevolezza in vita dei prodotti e massima riutilizzabilità/recuperabilità una volta giunti a fine vita;
- sulla gestione dei rifiuti che esitano dalle suddette attività, per garantire che attraverso il recupero siano reintrodotti nel sistema tutti i residui che hanno ancora un margine di utilità, rendendo la discarica un'opzione ancor più residuale.

Al fine di attuare tale modello economico, l'Unione europea nel 2015 ha definito un primo "Piano d'azione per l'economia circolare" che prevede l'adozione di iniziative in materia di stanziamento dei finanziamenti necessari; progettazione eco-compatibile dei beni; qualità di risorse e materie prime secondarie; riutilizzo delle acque reflue; spinta su prevenzione della produzione di nuovi rifiuti e recupero di quelli generati.

Tra i diversi strumenti normativi previsti dal Piano d'azione Ue spiccano quattro direttive che costituiscono il c.d. "Pacchetto economia circolare rifiuti" che modificano le principali norme comunitarie in materia di rifiuti, ossia:

1. la direttiva 2018/849/Ue sui veicoli fuori uso;
2. la direttiva 2018/850/Ue sulle discariche di rifiuti;

3. la direttiva 2018/851/Ue che costituisce la nuova direttiva quadro sui rifiuti;
4. la direttiva 2018/852/Ue che modifica la precedente direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Le quattro nuove direttive sono in vigore dal 4 luglio 2018. Le direttive 851 (rifiuti) e 852 (imballaggi) sono state recepite in Italia con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in vigore dal 26 settembre

2.4 NORMATIVA REGIONALE.

Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (e la modifica apportata con la L.R. 8 Agosto 2018, n. 29)

La Giunta regionale con Deliberazione n. 733 del 16/12/2015, considerato necessario riordinare le norme regionali in materia di ciclo integrato dei rifiuti, ha approvato il disegno di legge regionale di riordino del servizio recante norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti. L'iniziativa legislativa è stata assunta sia in considerazione delle criticità riscontrate nell'attuazione del sistema di governance previsto dalla L.R. n. 4/2007 come novellata dalla L.R. n. 5/2014, sia in considerazione della necessità di garantire, per l'esecuzione dei provvedimenti utili a conformarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015 Commissione/Italia (C297/08, EU:C:2010:115) Causa C-653/13, l'implementazione di un più efficace sistema integrato del servizio rifiuti che in tempi brevi attui quanto previsto dal PRGRU in via di aggiornamento.

A seguito dell'intervenuta approvazione, in data 29 aprile 2016, da parte del Consiglio regionale, è stata promulgata la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti).

Dalla data di entrata in vigore della legge, fissata al 27 maggio 2016, sono abrogate la legge regionale n. 4/2007, il La regione persegue gli obiettivi sottesi alla gerarchia delle priorità prevedendo al Titolo IV azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero, misure a sostegno delle azioni di prevenzione e riuso, misure a sostegno delle azioni di prevenzione, raccolta differenziata e riuso, nonché incentivi per lo sviluppo del recupero di materia prima.

La gerarchia dei rifiuti è correlata con principi dell'economia circolare, di cui la Regione riconosce la validità, secondo cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano nello stesso o in un differente processo dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo volto alla eliminazione dei rifiuti, attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, riutilizzo delle merci, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti.

La realizzazione di un modello di economia circolare viene perseguita con azioni concrete e sostenuta, anche con criteri premiali nell'assegnazione di risorse europee, statali e regionali,

attraverso la ricerca scientifica volta alla progettazione e produzione di beni riutilizzabili, riparabili e riciclabili e la ricerca su materiali utilizzati nei cicli produttivi al fine di minimizzare gli effetti ambientali della loro produzione e della loro gestione post consumo.

La nuova disciplina assume come obiettivi minimi per la pianificazione regionale il perseguimento del 65 per cento di raccolta differenziata e, per ciascuna frazione differenziata, del 70 per cento di materia effettivamente recuperata, da raggiungere entro il 2020 attraverso azioni volte a:

- assicurare incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i Comuni che fanno registrare i migliori risultati di riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclo;
- favorire i progetti di riduzione degli sprechi alimentari;
- promuovere i progetti e le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e i progetti di riuso dei beni a fine vita;
- favorire i sistemi di raccolta differenziata che garantiscono la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti;
- incentivare l'applicazione della tariffa puntuale;
- promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale.
- promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;
- adottare quale criterio di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche realizzate, il livello di riduzione dei Rifiuti urbani residui (RUR).

Il riassetto della governance è definito dalla legge attraverso l'individuazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso comma 104 dell'articolo 1 della L.R. n. 5/2013, l'articolo 10 della L.R. n. 20/2013 e le altre norme in materia di gestione dei rifiuti con la stessa incompatibili.

Principi e finalità

La legge assume, come riferimento delle azioni della Regione in materia di rifiuti, la gerarchia delle priorità stabilite dalle direttive dell'Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale quali:

b) prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all'origine la produzione di rifiuti;

c) preparazione per il riutilizzo, volta a favorire il reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti;

d) recupero, con finalità diverse dal riciclo, compresa la produzione di energia;

e) smaltimento, quale sistema residuale e minimale per i rifiuti non trattabili di cui alle lettere b) e c).

l'individuazione e la regolamentazione dell'Ente d'Ambito (EdA) quale ente di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria volta a garantire il funzionamento del ciclo dei rifiuti, la disciplina

dell'individuazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è definita come la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti mediante l'eventuale realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento secondo le migliori tecniche disponibili.

Assetto delle competenze e Pianificazione regionale

In merito all'assetto delle competenze, si prevede che la Regione eserciti le competenze previste dall'articolo 196 del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, che ad essa competano:

a) predisposizione, adozione ed aggiornamento del PRGR, cosi come definito all'articolo 11;

b) promozione degli interventi per ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le attività di prevenzione,

recupero di materia prima e riutilizzo, anche in riferimento ai principi dell'economia circolare;

c) esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inadempienza nello svolgimento

delle funzioni amministrative agli stessi conferite dalla legge;

d) concessione di contributi ed incentivi per la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico e per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero di materia prima e riutilizzo di rifiuti;

e) verifica della conformità dei Piani d'ambito al PRGRU, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio in materia;

f) definizione dei criteri di ripartizione e coordinamento della gestione dei rifiuti destinati al termovalorizzatore di Acerra e di quelli per i quali è prevista la competenza regionale;

g) predisposizione dello Statuto tipo degli EdA;

h) predisposizione di linee guida per la gestione dei rifiuti urbani e la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale, tenuto conto dei costi correlati ai diversi segmenti del ciclo, anche con riferimento alla raccolta differenziata ed agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 224, comma 5 del d. lgs. n. 152/2006, al fine di favorire la prevenzione, il riutilizzo

ed il recupero di materia prima con modalità omogenee sull'intero territorio regionale;
i) predisposizione di linee guida e schemi tipo per l'elaborazione dei Piani di Ambito e degli eventuali atti necessari per l'affidamento del servizio integrato da parte degli EdA, con particolare riferimento alla raccolta differenziata e individuazione dei parametri in base ai quali l'Eda valuta le performance dei Comuni rispetto alla riduzione, al riutilizzo, alle percentuali di raccolta differenziata e alla qualità del materiale raccolto, ai fini della modulazione della tariffa del servizio per ciascun Comune;
l) definizione e coordinamento delle modalità di gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra;
m) definizione della percentuale minima annua di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare.
Con specifica disposizione infine si prevede che competa alla Regione, a fini di equilibrio su base regionale dell'onere derivante dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti già esistenti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la predisposizione, entro il 30 settembre di ogni anno, del piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singolo EdA, di cui tener conto da parte di ciascun Ente d'Ambito in sede di definizione delle tariffe.
Per l'attuazione operativa della richiamata disposizione, la Regione promuove la stipula di un accordo quadro fra gli EdA; in fase transitoria; l'accordo è promosso con la partecipazione delle Province e della Città Metropolitana di Napoli.
La Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ciascun anno, avvalendosi anche del contributo dell'ARPAC,
presenta alla commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, competente in materia, una relazione che fornisce informazioni finalizzate all'esercizio delle attività di controllo da parte del Consiglio sull'attuazione della legge.
In merito alle competenze dei Comuni, si prevede che ad essi spettino le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e che le esercitino in forma associata.
Per i Comuni si prevede, oltre allo svolgimento di ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legge, che concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, redatti in conformità alle linee guida regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e con i Piani d'ambito, stabiliscano in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi e l'utilizzo, in particolare, della frazione organica affinché

sia destinata al recupero per la eventuale produzione di compost di elevata qualità o per la produzione di biogas/biometano;

c) le norme volte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 152/2006;

d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

La legge dedica il Titolo III ad una compiuta regolamentazione della pianificazione regionale, prevedendo, in primo luogo, che il Piano regionale dei rifiuti (PRGR) sia composto da:

a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani (PRGRU);

b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS);

c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB).

L'adozione ed approvazione del PRGR, ovvero gli aggiornamenti e le modifiche, possono riguardare distintamente i piani di cui alle lettere a), b) e c).

Si prevede l'integrazione del PRGRU con il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 (Attuazione della direttiva 2009/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).

Si prevede inoltre che i piani di gestione dei rifiuti siano integrati con un dettagliato programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera r) del d.lgs. n. 152/2006, da pubblicare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il PRGRU, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al d.lgs. n. 152/2006 stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

Il PRGRU prevede:

a) le misure volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;

b) le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l'individuazione delle aree non idonee;

c) l'identificazione degli ATO e dei criteri utili all'eventuale individuazione dei SAD;

d) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani

non pericolosi all'interno degli ATO, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero della materia prima da parte del sistema industriale, adottando, in ogni caso, l'opzione impiantistica che garantisca il minore impatto ambientale e il più elevato livello di tutela della salute
pubblica;
e) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei
rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e in via prioritaria rispetto al recupero di energia in conformità al d.lgs. n. 152/2006;
h) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all' articolo 225, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006;
i) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
l) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, delle loro caratteristiche, la situazione e le previsioni della accolta differenziata, gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte;
m) l'organizzazione, al fine di potenziare i controlli opportuni sulla raccolta differenziata e sui flussi di rifiuti, di un servizio di vigilanza espletato da guardie ambientali volontarie, di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale).
Con una specifica disposizione si prevede che non possano essere localizzati, nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti " a matrice Naturalistica (Aree A), gli impianti per la gestione dei rifiuti, fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità.
Per completezza si ravvisa la necessità di evidenziare come la legge, coerentemente on i nuovi indirizzi pianificatori regionali di cui alla DGR n. 381/2015, abbia stabilito che, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, non possa essere autorizzato l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti urbani in Campania.

La disciplina degli aspetti procedurali della pianificazione regionale prevede, in primo luogo, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, l'applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica per l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti e le sue modifiche sostanziali.

In particolare si prevede che la proposta di Piano Regionale sia adottata dalla Giunta regionale, che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione Campania le province, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e regionale possano presentare osservazioni sulla proposta di Piano. Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al Piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.

Il Piano approvato entra in vigore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La Giunta regionale con cadenza triennale e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del Piano e propone al Consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso.

All'approvazione con delibera di Giunta regionale sono demandati gli aggiornamenti e le modifiche non sostanziali del Piano, ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative.

Nell'ambito della disciplina delle azioni regionali la legge reca specifiche disposizioni in merito alla Sezione regionale del catasto dei rifiuti (SRCR) ed all'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR).

Si prevede che l'ARPAC curi la Sezione regionale del catasto dei rifiuti (SRCR), di cui all'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, in collaborazione con l'ORGR.

Nell'espletamento dei compiti istituzionali, l'ARPAC raccoglie le informazioni ricevute secondo le modalità previste dalla normativa vigente, elabora i relativi dati e li trasmette alla Sezione nazionale del catasto dei rifiuti (SNCR) e all'ORGR.

La composizione e le modalità di funzionamento dell'ORGR, istituito presso la competente Struttura regionale di riferimento, sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con la partecipazione, per le funzioni inerenti la carica istituzionale rivestita, dell'Assessore regionale all'Ambiente ed del Presidente della commissione consiliare competente per materia.

L'Osservatorio:

a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale dei rifiuti;
c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso l'acquisizione di dati dagli EdA e dai soggetti gestori;
d) promuove iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
f) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
g) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
l)propone agli EdA la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento;
m) organizza e disciplina un tavolo di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni.
L'ORGR annualmente presenta al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta e pubblica i dati inerenti le attività sopra esplicitate sul sito istituzionale della Regione.
Infine, la Regione garantisce la tracciabilità dei rifiuti in attuazione della normativa statale e regionale di settore, sentito l'ORGR.
Gestione del ciclo dei rifiuti urbani
In merito agli assetti territoriali, si è definita una articolazione in ambiti territoriali ottimali.
La legge definisce l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; definisce, inoltre, il Sub – Ambito Distrettuale (SAD) come la dimensione territoriale, interna all'ATO, ed articolata in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti per una maggiore efficienza gestionale.
Per l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni relative al servizio di gestione

integrata dei rifiuti, il territorio regionale è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):

a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;

b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;

c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;

d) Ambito territoriale ottimale Avellino;

e) Ambito territoriale ottimale Benevento;

f) Ambito territoriale ottimale Caserta;

g) Ambito territoriale ottimale Salerno.

La delimitazione è riferita all'obiettivo del raggiungimento di economie di scala e differenziazione, tenuto conto prioritariamente dei principi di autosufficienza e di prossimità, secondo i seguenti parametri:

a) caratteristiche di ciascun territorio in base ai fattori fisici, demografici, tecnici e di ripartizione politico amministrativa che si conciliano con il principio di autosufficienza nella gestione delle principali fasi di gestione dei rifiuti ad eccezione della fase residuale di smaltimento finale da realizzare su scala regionale
e minimizzare progressivamente;

b) localizzazione delle strutture di supporto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;

c) localizzazione e potenzialità autorizzata ed effettiva degli impianti di compostaggio e di trattamento meccanico manuale, attuali e programmati;

d) esigenze specifiche di raccolta e smaltimento in relazione a dislivello altimetrico: pianura, collina montagna; distribuzione degli insediamenti abitativi e densità abitativa: centri, nuclei e case sparse; tipologia di edifici: condomini, case isolate, villette a schiera; struttura rete viaria: tempi di percorrenza; presenza di attività commerciali e terziarie: centri commerciali, attività turistica.

La Giunta regionale, con deliberazione, sentite tutte le parti interessate, può, su richiesta motivata di uno o più Comuni, modificare la perimetrazione degli Ambiti territoriali già esistenti ovvero procedere al riconoscimento di nuovi Ambiti territoriali nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 152/2006. Si è previsto che la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali di Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 sia effettuata da parte della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Viene prevista la possibilità di articolare ciascun ATO in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1

e 7 del d.lgs. n. 152/2006.

L'articolazione dell'ATO in SAD si prevede venga deliberata dall'Ente d'Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione; i comuni ricadenti nel SAD regolano i rispettivi rapporti di collaborazione, per la gestione associata di servizi su base distrettuale, mediante stipula di

convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. n. 267/2000; le modalità di esercizio della rappresentanza dei Comuni ricadenti nel SAD nei rapporti con gli organi di governo dell'EdA si prevede siano disciplinate dallo Statuto.

I Comuni di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono costituirsi in SAD attraverso una richiesta, in merito alla quale si prevede una presa d'atto da parte dell'EdA e la definizione, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, dei rapporti tra i Comuni interessati e gli ATO competenti per lo svolgimento delle relative funzioni anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all'individuazione del soggetto gestore.

In merito agli assetti organizzativi si prevede l'obbligo per i Comuni di aderire all'EdA in cui ricadono per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

Ciascun Comune aderisce all'EdA mediante approvazione di delibera consiliare di presa d'atto dello Statuto tipo da comunicare alla Regione Campania con nota a firma del Sindaco entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dello Statuto tipo sul Burc.

In caso di inadempimento è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione.

L'EdA è il soggetto di governo di ciascun ATO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio patrimonio (un fondo di dotazione, eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali, acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri).

La legge istituisce i seguenti Enti d'Ambito:

a) EdA NA 1;

b) EdA NA 2;

c) EdA NA 3;

d) EdA AV;

e) EdA BN;

f) EdA CE;

g) EdA SA.

Allo statuto tipo, approvato dalla Giunta Regionale, è demandata la definizione dell'ordinamento dell'Ente, delle modalità di partecipazione dei Comuni agli organi dell'Ente

medesimo, attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché del criterio di riparto tra i Comuni dei conferimenti
patrimoniali in favore dell'EdA. Nella legge sono individuate, per ciascun Ente d'Ambito, in particolare, le seguenti competenze:

· predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento del Piano d'Ambito in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;

· eventuale ripartizione del territorio dell'ATO in SAD ;

· individuazione del soggetto gestore del servizio per ATO e/o per SAD e successivo affidamento, ai sensi dell'art. 202 del d. lgs. 152/2006;

· definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e dei relativi standard;

· definizione degli obblighi di servizio pubblico e delle eventuali compensazioni economiche;

· determinazione della tariffa d'ambito, con l'individuazione per ogni Comune della misura della tariffa dovuta;

· possibilità di stipulare accordi tra EdA finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle previsioni della pianificazione regionale.

Sono organi dell'Ente d'Ambito:

l'Assemblea dei sindaci;

il Consiglio d'Ambito;

il Presidente;

il Direttore generale;

il Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea dei sindaci appartenenti all'ATO, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente della Regione Campania, provvede all'elezione del Consiglio di Ambito; inoltre si esprime in sede consultiva sull'articolazione dell'ATO in SAD, sull'approvazione del Piano d'Ambito, del bilancio dell'EdA e su ogni argomento proposto dall'EdA o ad iniziativa di un terzo dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ATO.

Il Consiglio d'Ambito, organo collegiale di durata quinquennale, è composto da un numero di membri nella proporzione di uno ogni 50.000 abitanti residenti, e comunque non inferiore a 12 e non superiore a 30, secondo modalità disciplinate dallo Statuto, in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni appartenenti a ciascun
ATO, sulla base del rispettivo peso demografico in funzione di tre fasce di rappresentanza.

Il Consiglio, convocato in prima seduta dall'Assessore regionale competente, elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Ente d'Ambito.

Le competenze del Consiglio d'Ambito sono:

· l'adozione, sentita l'Assemblea dei Sindaci, del Piano d' ambito;

· l'approvazione delle forme di gestione del servizio nell'ATO e nei SAD nei quali lo stesso si articola;
· la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi, non previsti nel Piano d' Ambito, necessari a garantire la sostenibilità del sistema;
· la definizione degli standard qualitativi del servizio;
· la formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente e l'organizzazione del servizio e valutazione annuale dell'operato dello stesso;
· l'approvazione, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore generale, della tariffa di base, quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza, eventualmente integrata per SAD;
· l'approvazione, all'esito dell'istruttoria svolta dal direttore generale, della pianta organica dell'EdA;
· l'approvazione della carta dei servizi;
· l'approvazione del contratto con il direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale ed allegato allo Statuto dell'EdA;
· la verifica dello stato di attuazione del Piano d' Ambito e del raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza;
· l'approvazione del bilancio dell'Ente;
· l'esercizio delle altre attribuzioni previste dallo Statuto.
Il Presidente dell'EdA dura in carica cinque anni e rappresenta legalmente l'Ente d'Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del direttore generale.
· la realizzazione nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, di almeno una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.
Il Piano d'ambito è articolato nelle seguenti sezioni:
a) ricognizione delle infrastrutture, compresi gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali da conferire in comodato ai soggetti affidatari nonché gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali che dovranno essere autorizzati dall'EdA
all'erogazione dei servizi funzionali alla gestione;
b) ricognizione delle risorse umane e dei soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti nei territori di competenza;
c) programma degli interventi in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
d) modello gestionale ed organizzativo;
e) piano economico finanziario, comprensivo della tariffa del servizio articolata per ciascun

Comune dell'ambito nel rispetto di parametri definiti dall'EdA, tra cui la percentuale di raccolta differenziata;

f) piano d'impatto occupazionale.

In merito ai profili procedurali si prevede che il Piano d'ambito sia adottato dal Consiglio d'Ambito su proposta del direttore generale, entro 60 giorni dalla costituzione degli organi di governo dell'EdA e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Successivamente alla fase di formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti portatori di interesse, il Consiglio d'Ambito deduce sulle stesse ed approva il Piano. Il Piano approvato è trasmesso alla Regione. Decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione, se la Regione non ha espresso valutazione di non conformità del Piano d'ambito al vigente Piano regionale dei rifiuti, il Piano è esecutivo con determina di presa d'atto del direttore generale pubblicata sul sito istituzionale dell'EdA.

Regime transitorio

La legge infine regolamenta il processo di transizione verso i nuovi assetti organizzativi e gestionali prevedendo, al Titolo VI, disposizioni sul regime transitorio dei contratti di servizio, le misure atte a salvaguardare i livelli occupazionali e la promozione di un programma straordinario nelle more della riorganizzazione del ciclo.

In merito al regime transitorio dei contratti di servizio, si prevede che:

· nuove procedure di affidamento siano consentite a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'EdA.

· l' EdA proceda all'affidamento dei servizi secondo le procedure previste in materia dalle leggi nazionali e comunitarie e preveda che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere siano acquisite alle ulteriori scadenze, disciplinando, nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari, le opportune differenziazioni tariffarie;

· le società provinciali continuino a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della legge.

In merito alle misure atte a salvaguardare i livelli occupazionali si prevede che:

· sia inserita, negli atti di affidamento dei servizi, apposita clausola sociale volta a garantire l'utilizzo del personale già impegnato nel ciclo di gestione dei rifiuti e, nei Piani d'Ambito Territoriale, apposita sezione rappresentata dai Piani d'impatto occupazionale;

· nei rapporti di subentro fra soggetti gestori si applichino le norme di tutela occupazionale previste dall'articolo 202 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un obbligo a carico del nuovo gestore a garantire la continuità occupazionale del personale già impegnato alle dipendenze del precedente gestore e del personale già dipendente dei Consorzi di bacino;

· una specifica regolamentazione finalizzata alla ricollocazione lavorativa del personale già

dipendente dei Consorzi di bacino con il divieto di procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, fino al completo reimpiego di tali unità; a tal fine si prevede che entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge i legali rappresentanti dei Consorzi di Bacino approvino gli elenchi del personale e che gli EdA li acquisiscano entro 30 giorni dall'insediamento.

In fase transitoria, infine, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO la Regione promuove l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti:

a) l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

b) la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti urbani dislocate nel territorio regionale;

c) lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti;

d) la raccolta del percolato in fase di attuazione degli interventi di rimozione dei rifiuti stoccati in balle;

e) la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti compromessi dall'abbandono incontrollato di rifiuti e quelli utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti.

Sono individuati quali soggetti attuatori di tale programma i Comuni, la Città metropolitana di Napoli e le Province della Campania, in funzione dei diversi obiettivi operativi.

L'elaborazione ed attuazione del progetto operativo relativo all'incremento della raccolta differenziata sono definite e disciplinate mediante:

a) una Convenzione quadro fra la Regione Campania, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), con cui sono definiti gli indirizzi programmatici del progetto operativo a livello regionale e le linee d'indirizzo per l'elaborazione dei progetti operativi a livello locale;

b)singole convenzioni attuative, fra la Regione Campania, il CONAI, i Commissari liquidatori dei Consorzi di Bacino afferenti i territori interessati ed i Comuni, singoli o associati, per l'attuazione del progetto operativo, con le quali i contraenti approvano anche i piani di raccolta differenziata individuati per le aree interessate, nonché la durata del programma, fino a un massimo di dodici mesi comprensivi della eventuale fase formativa e il piano previsionale economico-finanziario.

L'elaborazione e l'attuazione dei progetti operativi relativi alla gestione post operativa delle discariche sono definite e disciplinate mediante singole Convenzioni fra la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, nonché tra la Regione Campania e le Province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento.

Per l'attuazione del programma straordinario la legge prevede che:

· con delibera di Giunta regionale siano approvati i richiamati schemi di Convenzione, l'individuazione e il riparto delle risorse destinate a finanziare gli obiettivi operativi, le modalità di erogazione delle risorse ai soggetti attuatori e di presentazione della rendicontazione necessaria alla erogazione stessa, la disciplina degli incentivi e dei contributi premiali in favore dei Comuni con livelli di raccolta differenziata superiori al 50 per cento;

· i soggetti attuatori utilizzino, su base provinciale, per la copertura del relativo fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della L.R. n.

10/1993 e delle società da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001, come inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai Commissari liquidatori.

3. OBIETTIVI DEL PIANO

L'obiettivo primario del presente progetto è quello di realizzare una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio di igiene urbana dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani per l'intero territorio comunale con il coinvolgimento delle utenze e della società di gestione del servizio; quindi una responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". Uno dei principali obiettivi e quello di ottenere una maggiore razionalizzazione del servizio, superando l'attuale frammentazione migliorando la qualità del servizio ed i costi dello stesso, con garanzia degli obiettivi Comunitari in termini di riciclo del materiale (almeno il 50%) e gli obiettivi di raccolta differenziata (almeno il 70%).

Al fine di evitare una maggiorazione degli oneri di smaltimento in discarica si dovranno adottare alcune misure che di seguito si riassumono:

- attivare un sistema che induca le utenze a una maggiore responsabilità nel conferimento del proprio rifiuto;
- adottare efficaci sistemi di tariffazione che incentivino una minore produzione di rifiuti;
- controllare il flusso dei rifiuti delle attività produttive, che viene immesso impropriamente nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani (il deposito incondizionato di sacchi stradali, di dimensioni elevate, o di colore non trasparente per l'indifferenziato, il cui utilizzo non e legato ad alcun numero civico particolare e quindi difficilmente controllabile, agevolano ed incentivano i conferimenti impropri di rifiuti speciali anche pericolosi di origine industriale ed artigianale.

Per il nuovo piano di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, alla luce dell'esperienza maturata nel corso di questi anni, si propone un adeguamento sostanziale sul modello gestionale in

grado di migliorare alcuni aspetti gestionali. In sintesi si propongono le seguenti integrazioni sulla pianificazione.

1) Realizzazione di un nuovo piano dei servizi di raccolta differenziata con riferimento alla L.R. 14/2016;
2) Incentivazione della riduzione dei rifiuti e del compostaggio locale;
3) Ottimizzazione dei trasporti fuori dal territorio Comunale;
4) Attivazione dei contributi per il materiale riciclabile;

Il presente progetto è articolato nei seguenti punti:

- Esame dei dati di base: Aspetti demografici e Analisi dei Flussi.
- Proposta progettuale piano di riorganizzazione dei servizi.
- Determinazione dei fabbisogni.
- Quadro riepilogativo dei costi.

4. DATI ANAGRAFICI E TERRITORIALI.

Il comune di Lustra, in provincia di Salerno, la cui circoscrizione comprende le frazioni di Rocca, Selva, Corticelle e Ponti Rossi. Il territorio extraurbano disseminato di piccole e caratteristiche case di campagna, presenta un paesaggio da vivere e scoprire con i propri occhi, ricco di flora e fauna. I terreni agricoli, di natura povera, si prestano alla coltura della vite, dell'ulivo e del fico. Sulle colline la coltura più diffusa è quella dell'ulivo, coltivato in terrazzamenti, ovvero, campi circondati da muretti a secco, un'impronta caratteristica dell'intero paesaggio agrario cilentano. Discreta, anche, la produzione di vino. Il patrimonio zootecnico, un tempo di proporzioni ragguardevole, oggi, risulta di modesta entità, nonostante la presenza di ottimi pascoli. La conformazione geologica del territorio è comune a quella del Monte Stella, essenzialmente costituita da Flysch del Cilento. Il termine "flysch", deriva da una parola dialettale svizzera e significa: "terra che scivola"; si tratta di rocce derivanti da sedimenti accumulati nei fondali marini prima della loro emersione causata dalle spinte tettoniche.

Figura 1: Inquadramento territoriale del comune di LUSRA (SA).

Secondo i dati I.S.T.A.T., aggiornati al 31.12.2019, gli abitanti residenti sono 1.033.

Le caratteristiche territoriali, con riferimento al servizio di igiene urbana, permettono l'applicazione del sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale; la viabilità, infatti, consente di raggiungere tutte le abitazioni con gli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Nella successiva tabella si riepilogano i dati territoriali e demografici di LUSTRA Cilento:

Tabella 1: dati territoriali e demografici

Codice I.S.T.A.T	*Codice Catastale*	*Superficie (Km^2)*	*Popolazione residente (ab.)*	*Densità (ab/Km^2)*	*N. famiglie*
065064	**E767**	**15,24**	**1.033**	**67,77**	**460**

5. SVILUPPO DEMOGRAFICO, PRODUZIONE DI RIFIUTI E OBIETTIVI DELLA RACCOLTA.

La popolazione residente nel Comune di Lustra registrata al 31 dicembre 2019 è pari a 1.033 abitanti ripartiti in 460 nuclei familiari. Le utenze domestiche sono 547 invece quelle non domestiche censite ammontano invece a 29 unità (Fonte: Comune). Negli ultimi anni il Comune di Lustra è stato caratterizzato da un sostanziale, seppur contenuto, calo demografico, come si evince dal grafico di seguito riportato:

TREND POPOLAZIONE		
Anno	Popolazione (N.)	Variazione % su anno prec.
2014	1.093	-
2015	1.075	-1,65
2016	1.056	-1,77
2017	1.043	-1,23
2018	1.038	-0,48
2019	1.033	-0,48

TREND FAMIGLIE			
Anno	Famiglie (N.)	Variazione % su anno prec.	Componenti medi
2014	469	-	2,33
2015	459	-2,13	2,34
2016	458	-0,22	2,31
2017	453	-1,09	2,30
2018	456	+0,66	2,28
2019	460	+0,88	2,25

Figura: dati demografici. **UrbiStat Srl**

Questo aspetto è da tenere in considerazione nell'ottica della riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti, visto che le fluttuazioni demografiche sono direttamente correlate ai fini della produzione di rifiuti.

Nella tabella seguente, è invece riportata la produzione dei rifiuti solidi urbani per gli ultimi 5 anni che vanno dal 2015 al 2019.

I dati inseriti sono quelli ufficialmente certificati dalla Regione Campania e disponibili sul sito dell'Osservatorio (O.R.R. Regione Campania).

Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)
2019	Comune di Lustra	1.033	94,26	186,7
2018	Comune di Lustra	1.038	108,04	234,44
2017	Comune di Lustra	1.043	238,269	336,649
2016	Comune di Lustra	1.056	127,41	189,75
2015	Comune di Lustra	1.075	156,698	248,55

6. ANALISI DEI DATI DEI RIFIUTI RACCOLTI.

Con il presente piano si intendono fissare le azioni migliorative che consentano di perseguire i risultati attesi sia dal punto di vista del rispetto degli obblighi normativi che da quelli propriamente organizzativi, in accordo con le linee programmatiche della Regione Campania per la gestione dei rifiuti urbani che prevedevano il raggiungimento del 65% di RD già entro il 31.12.2013.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- Ridurre la produzione complessiva dei rifiuti e le emissioni di inquinanti connesse all'espletamento dei servizi.
- Migliorare la qualità dei servizi ottimizzando i flussi dei materiali raccolti;

- Incrementare ulteriormente il livello di raccolta differenziata;
- Migliorare gli standard di igiene e decoro urbano;

Pertanto si ha la necessità di riprogrammare il servizio di igiene urbana in modo da consentire il miglioramento dell'organizzazione dei servizi in maniera ecologicamente compatibile ed attuare misure che consentano il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal presente piano al **65%** con contestuale contenimento della spesa complessivamente sostenuta dal Comune.

La tabella che segue restituisce i quantitativi afferenti le singole frazioni di rifiuto che si presume possano essere raccolte separatamente, partendo da un dato complessivo medio della produzione di riferimento determinato come media dei rifiuti globalmente prodotti negli anni che vanno dal 2015 al 2019 (rif. Tabella 1) certificati dall'Osservatorio Regionale della Campania:

Tipologia	%	%RD	Quantitativo rifiuti (t/anno)
Organico	19	65%	45,45
Carta e cartoncino	6		14,35
Cartone	4		9,57
Vetro	13		31,10
Multimateriale	17		40,67
RAEE	2		4,78
Ingombranti	2		4,78
Altri (Abbigliamento,RUP, Legno e etc…)	2		4,78
Secco indifferenziato	35	35%	83,73
TOTALE	100		239,22

7. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA.

La riorganizzazione dei servizi di raccolta ha tenuto conto delle peculiarità urbanistiche demografiche e territoriali del Comune di Lustra (SA). In particolare, è previsto un servizio di raccolta dedicato alle seguenti tipologie di utenze:

A. utenze domestiche;

B. utenze non domestiche;

I servizi di raccolta oggetto della seguente relazione sono stati progettati secondo le seguenti modalità:

7.1. SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"

Gli utenti provvedono ad esporre i propri rifiuti, e le relative attrezzature, all'esterno del proprio civico/condominio dalle ore 21:00 del giorno precedente la raccolta alle ore 06:00 del

giorno di raccolta, con la frequenza stabilita da calendario come di seguito descritta:

A) FRAZIONE ORGANICA (FORSU): rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato oltre a rifiuti biodegradabili di giardini e parchi; Tali rifiuti verranno prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta "*porta a porta*", con frequenza bisettimanale (2/7) nelle giornate di martedì e sabato, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

B) FRAZIONE SECCA RESIDUA (INDIFFERENZIATO): carta carbone, penne e lamette da barba, carta oleata, cocci in ceramica, etc. Tali rifiuti verranno prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta "*porta a porta*", con frequenza settimanale (1/7) nelle giornate di mercoledì, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

C) CARTA E CARTONCINO: riviste e libri, fotocopie, fogli vari e quaderni, confezioni ed imballaggi in cartoncino, sacchetti di carta, etc.; Tali rifiuti verranno prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta "*porta a porta*", con frequenza settimanale (1/7) nelle giornate di venerdì, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

D) CARTONE DA IMBALLAGGIO NON DOMESTICO: imballaggi e scatole di cartone; Tali rifiuti verranno prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta "*porta a porta*", con frequenza settimanale (1/7) nelle giornate di venerdì, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

E) PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA (MULTIMATERIALE): flaconi in plastica, contenitori in plastica e contenitori in genere, bottiglie in plastica per bevande, lattine e contenitori in alluminio, scatole di metallo (pelati, tonno, legumi), etc.; Tali rifiuti verranno prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta "*porta a porta*", con frequenza settimanale (1/7) nelle giornate di lunedì, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

F) VETRO: bottiglie in vetro, vasetti e contenitori in vetro, bicchieri, etc. Tali rifiuti verranno prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta "*porta a porta*", con frequenza settimanale (1/7) nelle giornate di giovedì, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

A valle dell'attività di raccolta i mezzi effettueranno lo svuotamento nell'autocarro compattatore, mediante travaso con accoppiamento, da effettuarsi all'interno di un'apposita piazzola attrezzata. Tale compattatore sarà avviato contestualmente ogni giorno all'impianto di recupero individuato.

7.2. SERVIZI DI RACCOLTA A CHIAMATA

Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede il ritiro gratuito su chiamata, presso il domicilio dell'utente, delle seguenti tipologie di rifiuto:

INGOMBRANTI E RAEE: mobilio usato, materassi frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria, ovvero rifiuti ingombranti in genere;

Nel giorno fissato per la raccolta, l'utente sarà tenuto a depositare i rifiuti ingombranti e R.A.E.E. nei pressi dell'ingresso, sul piano strada, come da indicazioni dell'operatore che risponderà alle chiamate e organizzerà il ritiro. Il suddetto sistema di raccolta sarà effettuato con **frequenza bimestrale (1/60)**.

7.3. SERVIZI DI RACCOLTA STRADALE

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene completato attraverso lo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso i punti vendita specializzati o nei punti del territorio comunale maggiormente ricettivi, delle seguenti tipologie di rifiuti:

PILE SCARICHE;

FARMACI SCADUTI;

INDUMENTI USATI.

Il suddetto sistema di raccolta sarà effettuato con **frequenza bimestrale (1/60)**. Il servizio avrà una durata complessiva di 2 ore, a completamento del turno settimanale.

8. SERVIZI DI SPAZZAMENTO DI STRADE E PIAZZE.

L'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), Dlgs 152/2006, fornisce la seguente definizione di "rifiuto urbano" (riportata a stralcio):

"2. Sono rifiuti urbani: (…) c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; (…)".

In entrambi i casi, il dato normativo testuale appare recapitare nella categoria degli urbani i rifiuti da spazzamento stradale: nel primo caso in modo diretto; nel secondo in modo indiretto.

Pertanto, i rifiuti da spazzamento stradale sono univocamente classificabili come "rifiuti urbani" ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera c), Dlgs 152/2006.

Lo spazzamento stradale (codice CER 200303 "Residui della pulizia stradale") è un rifiuto indifferenziato la cui composizione merceologica è estremamente variabile a seconda del periodo dell'anno e dell'ambito territoriale nel quale vengono effettuati i servizi di pulizia e

raccolta: in particolare nel periodo autunnale
– invernale il materiale raccolto dalle spazzatrici stradali risulta particolarmente ricco di fogliame e terra.
Il servizio di spazzamento è rivolto ai seguenti rifiuti (classificazione secondo ATIA et al. 1994):

- rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli agenti atmosferici e del traffico;
- rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia e simili) prodotti da cause climatiche naturali (o da azioni umane conseguenti) e limitati a particolari periodi dell'anno;
- rifiuti ricorrenti (carta, cartoni, polvere, ecc.) dovuti essenzialmente all'indisciplina di alcune categorie di utenti, in genere negozi; tali rifiuti si accumulano nelle strade in determinate ore del giorno e quasi sempre in punti ben precisi;
- rifiuti casuali (pacchetti vuoti di sigarette e fiammiferi, foglietti di carta, escrementi di animali domestici, residui oleosi di autoveicoli, ecc.) prodotti dal traffico cittadino e funzione di esso;
- rifiuti eccezionali, intendendo come tali tutti quei materiali in genere abbastanza voluminosi, che l'utente sporadicamente abbandona sulla strada.

Nell'osservazione e nel confronto di diverse organizzazioni spesso si riscontra che il servizio di spazzamento non presenta confini ben definiti, come avviene ad esempio per i servizi di raccolta, ma varia da servizi propri dello spazzamento ad altri non propri (come ad esempio il diserbo stradale).
Si intende per spazzamento e pulizia stradale l'intervento realizzato dall'operatore dotato di un mezzo attrezzato per il trasferimento a motore e/o manuale, di scopa, pattumiera, ecc. su suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico utilizzo del territorio comunale.
Esso consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta, trasporto dei rifiuti stradali e quindi nel mantenere pulite tutti i marciapiedi, dal ciglio della carreggiata (cordolo) al confine delle proprietà pubbliche o private (recinzioni, muri di cinta e quant'altro) relativamente a sabbia, terriccio, detriti, ramaglie, erbacce e materiali vari che dovranno essere costantemente rimossi; particolare attenzione dovrà essere posta nel corso delle operazioni di pulizia affinché il rifiuto stradale non venga immesso nei tombini e nelle bocche di lupo. I servizi di spazzamento prevedono interventi di pulizia programmata estesa a tutta la rete servita.
I servizi di pulizia del suolo pubblico comportano che la manualità abbia un ruolo ancora fondamentale; infatti risulta essenziale, in un moderno servizio di nettezza/igiene urbana, la ricerca del punto di giusto equilibrio tra lo spazzamento manuale e quello meccanizzato. Operativamente si deve scegliere a quale dei due affidare il ruolo principale (pulizia massiva)

e a quale il ruolo gregario (rifinitura qualitativa).
Per il caso specifico del Comune di Lustra, caratterizzato da strade troppo strette (capoluogo) per il passaggio di una qualsiasi spazzatrice, si prevede di effettuare esclusivamente un servizio di spazzamento in modalità manuale eseguito da un'unica squadra impiegata nel capoluogo del Comune.
La progettazione del sistema di spazzamento ha tenuto conto di due aspetti fondamentali:
1. Tipo e stato di superficie.
2. La densità dei rifiuti e il tempo di rigenerazione.
1 - Tipo e stato di superficie: Per tipo di superficie si intende lo stato di efficienza del manto stradale: quanto più questo è compatto ed impermeabile, tanto più lo si può spazzare con mezzi manuali o meccanici senza che abbia assorbito rifiuti liquidi o semiliquidi. Di contro, una superficie sconnessa e permeabile non consente l'impiego funzionale di mezzi meccanici; è gravosa da servire anche normalmente e rende praticamente impossibile l'eliminazione dei rifiuti liquidi o semiliquidi assorbiti in profondità.
2 - La densità dei rifiuti e il tempo di rigenerazione. Per densità dei rifiuti si intende la loro distribuzione sul suolo pubblico e per tempo di rigenerazione il tempo, trascorso il quale, avendo provveduto alla pulizia, si ripresentano le medesime condizioni precedenti all'intervento. Se la densità è alta occorrono interventi "a tappeto", cioè con continuità sulla superficie, o "intervento radicale". Se la densità è bassa può essere sufficiente un intervento "volante" o di "mantenimento". In relazione al tempo di
rigenerazione si fissa la frequenza di intervento. A seguito di un'attenta analisi del territorio in esame e alla luce delle considerazioni innanzi riportate, il servizio di spazzamento del suolo pubblico dovrà essere espletato secondo le modalità appresso riportate.
Inoltre gli operatori ecologici potranno individuare di volta in volta lungo la strada i punti che necessitano di maggiore attenzione e quindi di maggiore lavoro da parte degli addetti allo spazzamento.
In particolar modo ogni addetto allo spazzamento manuale avrà il compito di eseguire:

- la pulizia di tutti i marciapiedi (da muro a muro) e del piano stradale, sia del suolo pubblico che di quello privato soggetto a servitù di pubblico utilizzo, evitando di sollevare polvere ed intralciare la circolazione; la pulizia delle cunette asportando tutte le immondizie che potrebbero, se non raccolte, ostruire le caditoie;
- eseguire la normale pulizia delle caditoie, chiusini in ghisa, bocche di lupo ecc. destinate allo scarico delle acque piovane;
- curare la pulizia dei giardini e delle aree verdi pubbliche.

Nell'esecuzione del servizio di spazzamento, gli addetti devono riporre la massima cura a non creare intralci al traffico, a non sollevare polveri e quant'altro possa arrecare inconvenienti

agli addetti stessi ed agli utenti.

Ogni addetto allo spazzamento dovrà essere dotato di attrezzatura per N.U., e la dotazione sotto descritta:

Descrizione	Fabbisogno per l'intera durata del servizio	Costo Unitario €	Importo totale €
Scopa per nettezza urbana	4	9,9	39,6
Paletta Raccogli Immondizia	4	5,4	21.6
Sacco in materiale riciclato di volumetria idonea ad essere collocato all'interno dei cestini getta rifiuti stradali.	1000	0,05	50
Carrello porta secchi. Altezza: 90 cm – Larghezza 140 cm – Profondità 60 cm- Peso 21 Kg.	1	154.98	154.98
Soffiatore a scoppio	1	60	60
Badile in acciaio temprato, con manico alleggerito.	2	8,48	16,96
Cazzuola a punta tonda	2	6,12	12,24
Bidone per macerie in PVC lt.60	2	8,7	17,4
Piccone	2	4,58	16,96
Irroratore a spalla	1	26,99	26,99
Decespugliatore a motore	1	90,79	90,79

Il costo annuo delle attrezzature precedentemente riportate ammonta ad **€ 507,52.**

Al termine delle attività di spazzamento, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

identificati con il codice CER 200303 dovranno quotidianamente essere avviati a smaltimento o recupero presso gli impianti autonomamente individuato (SERVIZI COMPLEMENTARI DI RACCOLTA DEI R.S.U)

Il servizio di igiene urbana sarà espletato con **frequenza giornaliera (5/7).**

9.1. PERSONALE IMPIEGATO CON RELATIVI REQUISITI MINIMALI.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni del C.C.N.L.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni del C.C.N.L.FISE o FEDERAMBIENTE, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, smaltimento rifiuto, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque. La ditta dovrà dotarsi di personale necessario conformemente al piano industriale presentato in sede di gara e approvato dalla stazione appaltante. Al personale impiegato dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro. E' facoltà dell'Ente appaltante utilizzare, senza alcun onere aggiuntivo tutto il personale impiegato nel presente appalto per fronteggiare eventi atmosferici, (nevicate, allagamenti, ecc.) in sostituzione del servizio non eseguito allo stesso titolo.

Tutto il personale deve tenere un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori delle attività pubbliche e private. Sarà compito dell'impresa aggiudicataria rendere edotto dei rischi specifici il proprio personale, elaborare un piano delle misure di sicurezza ed emanare disposizioni che dovranno essere adottate per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi. Tutto il personale dipendente dell'impresa appaltatrice dovrà essere vestito in modo uniforme e decoroso, indossando gli abiti da lavoro conformi alle norme di sicurezza e al Codice Stradale. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. di categoria vigente, deve impegnarsi ad assumere, tutto il personale attualmente in servizio presso la Ditta cessante, a far data dall'inizio dell'Appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo allo stesso il trattamento economico e giuridico previsto, compresa l'anzianità maturata fino a quel momento come previsto dal CCNL di settore**.** Da un punto di vista normativo si segnala che il soggetto gestore è tenuto ad osservare la prescrizione normativa per quanto riguarda i dipendenti dei Consorzi di Bacino, costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993 n. 10, e del personale delle Società da esse partecipate, infatti, è fatto obbligo al soggetto affidatario del servizio di utilizzare il personale dipendente alla data del 31 dicembre 2008, anche se in mobilità, sospensione o cassa integrazione ovvero licenziati con giudizio pendente, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001. Al

personale incluso negli elenchi predisposti dai legali rappresentati dei Consorzi di Bacino, in servizio presso un soggetto gestore alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale (27 maggio 2016) è riconosciuta la continuità occupazionale presso i gestori individuati dall'EdA.

L'appaltatore dovrà garantire l'impiego delle unità lavorative, riepilogate nella seguente tabella e suddivise per livello e per ore di impiego settimanale (unità lavorative attualmente impiegate sul cantiere di LUSTRA):

LIVELLO	N.	ORE/SETTIMANA
1°	1	30

9.1.2. RIEPILOGO DEL PERSONALE.

I lavoratori previsti nel Piano Tecnico Economico per la fase di raccolta, trasporto e spazzamento sono i seguenti:

- **N°1 autisti raccoglitori spazzamento livello I A 30 ore/settimanali**
- **N°1 autisti raccoglitori spazzamento livello III B 30 ore/settimanali**

Comune di Lustra (SA)								
ANALISI ECONOMICA DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATO DEI RIFIUTI								
PERSONALE addetto alla RACCOLTA E SPAZZAMENTO	manzione	livello	N.	Percentuali di impiego	Numero ore (numero ore settimanali x 52,14)	Numero ore a settimana	Costo Totale Annuo Tab. Contratto Nazionale FISE ASSOAMBIENTE Marzo. 2019	Costo
Contratto Nazionale FISE ASSOAMBIENTE Marzo. 2019	Operaio Autista raccolta	3B	1	79,00%	1 564	30	€ 43 456,66	€ 34 330,76
	Operaio spazzamento raccolta	1A	1	79,00%	1 564	30	€ 37 507,98	€ 29 631,30
								€ 63 962,07

10.1.1. AUTOMEZZI RACCOLTA PORTA A PORTA

Per quanto concerne gli automezzi da impiegare si riporta di seguito una tabella riepilogativa di quelli previsti per l'espletamento dei servizi di seguito elencati:

1. Automezzo con vasca da 5 mc
2. Compattatore da 14 mc
3. Autocarro con pianale e pedana

Inoltre, nell'ambito dell'esternalizzazione del servizio di cui al presente progetto è precisa volontà dell'Amministrazione Comunale di Lustra di non utilizzare gli automezzi di proprietà

in quanto risultano obsoleti e deteriorati.

Per gli automezzi da impiegare resta fermo il rispetto di specifici CAM per cui almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti debbono avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

Per gli automezzi da impiegare, qualora il numero complessivo di ore di utilizzo sia inferiore a 1.981 ore annue teoriche lavorate, è stato determinato un coefficiente di utilizzo pari al rapporto tra il numero di ore di impiego effettivo ed il suddetto valore teorico.

In tal caso, l'esercizio del mezzo ed i corrispondenti costi di gestione, sarà compensato in ragione dell'effettivo utilizzo dello stesso.

Il costo unitario degli automezzi occorrenti all'espletamento dei servizi è stato determinato con lo schema di analisi di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 28/01/1948 n. 663 ipotizzando, per ciascun mezzo, un kilometraggio annuo presunto**.**

Nella seguente tabella si riepilogano i costi connessi all'utilizzo degli automezzi previsti per l'espletamento dei servizi.

Pos.	Descrizione	n.	Coefficiente di utilizzo	Costo ammortamento Euro/mezzo per anno	Quota onere gestione annuo Euro/mezzo per anno	Determinazione onere annuo	Costo totale annuo
1	Automezzo con vasca da 5 mc	1	1	€ 6 017,07	€ 9 031,35	€ 15 048,42	€ 15 048,42
2	Automezzo con pianale e pedana	1	0,07	€ 4 512,80	€ 4 982,03	€ 9 494,83	€ 664,64
3	Automezzo Compattatore da 14 mc	1	0,64	€ 13 538,41	€ 16 498,95	€ 30 037,36	€ 19 223,91
							€ 34 936,97

11.1. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE.

Il coinvolgimento delle utenze del Comune di Lustra è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal progetto. A tal fine l'appaltatore dovrà elaborare un **"piano di comunicazione"** con la finalità di rendere i cittadini protagonisti e attori principali, trasferendo le necessarie informazioni e motivazioni affinché i servizi possano essere facilmente compresi e consolidati negli anni.

Il piano di comunicazione dovrà avere un'**articolazione legata a tutta la durata del contratto** ed essere coerente con l'attivazione dei servizi di igiene urbana previsti dal progetto.

In concomitanza con l'attivazione dei nuovi servizi dovrà essere pianificata una campagna di comunicazione capillare ed efficace. Le modalità e i tempi di attuazione dei nuovi servizi dovranno essere veicolati con estrema chiarezza e trasparenza. I messaggi e i materiali informativi dovranno essere elaborati con semplicità ed immediatezza.

Nel corso degli anni dovranno essere previste **campagne di rafforzamento** per informare i

cittadini sui risultati raggiunti, evidenziare i benefici per la collettività, tenere alta l'attenzione sull'importanza della raccolta differenziata ed eventualmente correggere le anomalie registrate.

Il tema dell'**educazione ambientale** assume un ruolo fondamentale per educare le future generazioni sull'importanza di un comportamento che sia rispettoso dell'ambiente e del territorio in cui si vive. Il piano di comunicazione dovrà prevedere un coinvolgimento attivo di tutte le scuole presenti sul territorio comunale in modo da rafforzare e rendere duraturi i risultati conseguiti e contribuire alla crescita culturale dell'intera comunità.

Nel quadro economico è prevista un'apposita voce di costo, quantificata in € 1.300,00/anno, necessaria per lo sviluppo di un'adeguata campagna informativa la cui predisposizione sarà a cura della stessa società aggiudicatrice.

12. DETERMINAZIONE ONERI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA.

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. (art. 26 comma 3 del Dlgs 81/08), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi.

Nel caso di specie, al fine di determinare gli oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso è stato redatto un apposito elaborato denominato "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" in adempimento dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per indicare le misure idonee all'eliminazione e/o alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze e, ai sensi del comma 5, per specificare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tale elaborato ha condotto ad una stima di detti oneri pari a € 1400/anno che sono stati inseriti all'interno del quadro economico riepilogativo del piano.

13.1.1. SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI.

Nel presente progetto è previsto che la Ditta appaltatrice dovrà garantire, a propria cura e spese e per tutta la durata dell'affidamento, il trasporto ed il regolare conferimento dei rifiuti raccolti sul territorio comunale presso i relativi impianti di recupero/smaltimento autorizzati alle relative attività di gestione che pertanto dovranno essere individuati autonomamente dalla stessa Ditta appaltatrice.

13.1.2. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Per quanto concerne la determinazione dei quantitativi presunti che saranno conferiti agli impianti si è fatto riferimento a quelli stimati nel presente progetto, avendo ipotizzato il raggiungimento della percentuale del 65% di raccolta differenziata. Per quanto concerne invece i costi unitari di conferimento agli impianti si è fatto riferimento alle tariffe di mercato attualmente praticate.

La tabella sottostante riporta, per ogni frazione merceologica, il quantitativo annuo dei rifiuti da conferire agli impianti ed il relativo costo di conferimento desunto:

SMALTIMENTI E AVVIO A RECUPERO

		Quantità stimata	Costo medio per trattamento (€)	Cont.Conai (Medio) (€)	Costo Trattamento (€)	Ricavi Conai (€)
Imballaggi (Conai)	Multimateriale	40,67	€ 120,00	€ 280,00	€ 4 880,40	€ 11 387,60
	Carta e cartoncino	14,35	€ 10,00	€ 35,00	€ 143,50	€ 502,25
	Cartone (selettiva)	9,57	€ 10,00	€ 90,00	€ 95,70	€ 861,30
	Vetro	31,1	€ 40,00	€ 35,00	€ 1 244,00	€ 1 088,50
Resto Indifferenziato		83,73	€ 180,00		€ 15 071,40	
Organico		45,45	€ 210,00		€ 9 544,50	
ingombranti e Raee		9,56	€ 200,00		€ 1 912,00	
Altro		4,78	€ 300,00		€ 1 434,00	
TOTALE					**34 325,50**	**13 839,65**
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTI E AVVIO A RECUPERO (IVA ESCLUSA)						**20 485,85**

14. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO.

Il sottostante quadro riepiloga le voci di costo, come in precedenza determinate, che concorrono alla definizione dell'importo annuo del servizio conformemente a quanto richiesto all'art. 23, comma 15 del D.lgs. 50/2016 (prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio):

QUADRO RIEPILOGATIVO		
Totale personale raccolta e spazzamento	A	**€ 63 962,07**
Automezzi Raccolta	B	**€ 34 936,97**
Campagna di sensibilizzazione	C	**€ 1 300,00**
Attrezzature		**€ 507,52**
TOTALE A+B+C	D	**€ 100 706,55**
Spese generali 5 % (D)	E	**€ 5 035,33**
Utile d'Impresa 3% (D+E)	F	**€ 3 172,26**
TOTALE D+E+F	G	**€ 108 914,13**
Costi di conferimento stimati (Table SR)	H	**€ 20 485,85**
Costo annuo (G+H)		**€ 129 399,98**
Oneri di sicurezza		**€ 1 400,00**
IMPORTO TOTALE ANNUO		**€ 130 799,98**
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. (10%)		**€ 12 940,00**
I.V.A. (22%) sicurezza		**€ 308,00**
TOTALE		**€ 144 047,98**

Ai costi necessari per l'attuazione dei servizi come sopra determinati nelle singole voci sono state aggiunte le aliquote relative alle spese generali, per le quali si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei servizi;

f) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;

Il servizio così come riprogrammato nel presente piano industriale garantirà standard di servizio sicuramente più elevati rispetto a quelli erogati attualmente sia quantitativamente che qualitativamente, avendo migliorando innanzitutto la percentuale di raccolta differenziata prevista incrementando da un lato le frequenze di raccolta delle principali frazioni merceologiche, ridistribuendo il numero di operatori dediti alle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti.

SUPPORTO AL R.U.P

Ing. Donato Infante

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL TECNICO COMUNALE

ing. Francesco Lucibello